



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

Classe di laurea magistrale n. LM-41, Medicina e Chirurgia

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

ADID

SOMMARIO

Art. 1	Finalità	pg. 3
Art. 2	Contenuti del Regolamento didattico di corso	pg. 3
Art. 3	Struttura e organizzazione del corso	pg. 3
Art. 4	Ordinamento didattico	pg. 4
Art. 5	Quadro degli insegnamenti e delle attività formative	pg. 4
Art. 6	Piano degli studi annuale	pg. 4
Art. 7	Accesso al Corso di laurea	pg. 5
Art. 8	Crediti formativi universitari e conseguimento del titolo di studio	pg. 5
Art. 9	Articolazione del corso di laurea magistrale	pg. 5
Art. 10	Tipologia delle forme didattiche	pg. 6
Art. 11	Attività formative a scelta dello studente (Attività didattiche elettive)	pg. 6
Art. 12	Conoscenze e attività formative d'Ateneo	pg. 6
Art. 13	Attività di tirocinio	pg. 7
Art. 14	Attività formative relative alla preparazione della prova finale	pg. 7
Art. 15	Obblighi di frequenza	pg. 7
Art. 16	Propedeuticità	pg. 7
Art. 17	Prove di profitto	pg. 7
Art. 18	Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto	pg. 8
Art. 19	Prova finale	pg. 8
Art. 20	Riconoscimento di crediti formativi (CFU)	pg. 8
Art. 21	Obsolescenza CFU	pg. 10
Art. 22	Obblighi della struttura didattica e degli studenti	pg. 10
Art. 23	Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi	pg. 11
Art. 24	Natura del presente Regolamento	pg. 11
Art. 25	Entrata in vigore del presente Regolamento	pg. 11
Art. 26	Sede amministrativa del corso e disposizione finale	pg. 11

Allegato B1

Allegato B2

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di seguito denominato RAULM, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
 - f) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - g) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - h) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Il Regolamento didattico di corso, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma 1 del RAU, è approvato secondo le procedure previste dall'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 3 Struttura e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo che è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto rettorale dopo l'approvazione del Ministro con il parere del Consiglio Universitario Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del RAU.
3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale.
4. L'organizzazione, il coordinamento, la gestione e il controllo delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale sono curati dai seguenti organi:
 - a) Coordinatore del Consiglio di corso di laurea magistrale;
 - b) Consiglio di corso di laurea magistrale.

5. Per le competenze e le funzioni del Consiglio di corso di laurea magistrale e del Coordinatore, nonché per la rispettiva composizione e nomina, si fa riferimento all'art. 20 del Regolamento didattico di ateneo.

Art. 4 **Ordinamento didattico**

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea magistrale, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea magistrale stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del RAU in particolare determina:

- a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 5 **Quadro degli insegnamenti e delle attività formative**

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
- e) le eventuali propedeuticità.

2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 6 **Piano degli studi annuale**

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nei sei anni e in ciascun anno.

2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso di Laurea, approvato annualmente dal Dipartimento di riferimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi di governo dell'ateneo.

3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 7

Accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico

1. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del RAU.
2. Ai fini dell'accesso e del proficuo inserimento nel corso di studio si richiede un'adeguata preparazione iniziale costituita da buona capacità al contatto umano; buona capacità al lavoro di gruppo; abilità ad analizzare e risolvere i problemi; abilità ad acquisire autonomamente nuove conoscenze ed informazioni riuscendo a valutarle criticamente (Maastricht, 1999). Oltre alle conoscenze scientifiche utili per l'andamento del primo anno di studio, vi dovrebbe anche essere una forte motivazione, importante per la formazione di un buon medico che sappia relazionarsi correttamente con le responsabilità sociali richieste dalle Istituzioni.
3. Il numero di studenti ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è definito sulla base della programmazione nazionale tenuto conto della disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di reparto, coerentemente con le raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione Europea, applicando i parametri e le direttive predisposte dall'Ateneo e dalla Facoltà.
4. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito dalla normativa vigente in materia di accesso ai corsi universitari. Ai fini dell'ammissione al corso è pertanto necessario superare un'apposita prova concorsuale le cui modalità sono definite su base nazionale dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
5. Il termine ultimo per l'iscrizione al primo anno del Corso di laurea è fissato dal Manifesto annuale degli Studi.

Art. 8

Crediti formativi universitari e conseguimento del titolo di studio

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).
2. Per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico lo studente deve acquisire 360 crediti (CFU, Credito Formativo Universitario).;
3. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea magistrale a ciclo unico è di 6 anni;
4. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente comprensive
 - (a) delle ore di lezione (di norma 10 di didattica frontale);
 - (b) delle ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, reparti assistenziali, ambulatori, day hospital;
 - (c) delle ore di seminario;
 - (d) delle ore spese dallo studente nelle altre attività formative previste dall'ordinamento didattico;
 - (e) delle ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.

Art. 9

Articolazione del corso di laurea magistrale

1. Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative di base per 74 CFU;
 - b) attività formative caratterizzanti per 181 CFU;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base o caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare per 12 CFU;
 - d) attività a scelta dello studente per 8 CFU;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla conoscenza della lingua inglese per 18 CFU;
 - f) tirocini professionalizzanti per 67 CFU.
2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra sono definiti nell'allegato B1 del presente Regolamento.

3. L'Allegato B2 al presente Regolamento definisce gli obiettivi formativi specifici dei corsi di insegnamento e le propedeuticità.

Art. 10 **Tipologia delle forme didattiche**

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è:
 - a) Lezioni ex-cathedra. Si definisce lezione ex-cathedra la trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il Corso di studio, effettuata da un professore ufficiale, sulla base di un calendario predefinito ed impartita agli studenti regolarmente iscritti, anche suddivisi in piccoli gruppi;
 - b) Seminario. Il Seminario è un'attività didattica che ha le stesse caratteristiche della lezione ex-cathedra ma è svolta in contemporanea da più docenti, anche con competenze diverse e come tale viene annotata nel registro delle lezioni. Vengono riconosciute come attività seminariali anche le Conferenze clinico-patologiche eventualmente istituite nell'ambito degli insegnamenti clinici. Le attività seminariali possono essere interuniversitarie e realizzate sotto forma di videoconferenze;
 - c) Didattica tutoriale. Le attività di didattica tutoriale costituiscono una forma di didattica interattiva indirizzata ad un piccolo gruppo di studenti; tale attività didattica è coordinata da un docente-tutore, il cui compito è quello di facilitare gli studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di competenze utili all'esercizio della professione. L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli derivanti dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste per la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di internati in ambienti clinici, in laboratori ecc. Per ogni occasione di attività tutoriale il CCLM definisce precisi obiettivi formativi il cui conseguimento viene verificato in sede di esame. Il CCLM nomina i docenti-tutori tra i docenti ed i ricercatori. Dietro proposta dei docenti di un Corso, il CCLM può incaricare annualmente, per lo svolgimento del compito di docente-tutore, anche personale di riconosciuta qualificazione nel settore formativo specifico.
 - d) Tirocini professionalizzanti. Vedi art. 13

Art. 11 **Attività formative a scelta dello studente (Attività didattiche elettive)**

1. Le Attività Didattiche Elettive (ADE) dispongono di 8 CFU complessivi;
2. Il CCLM su proposta dei docenti e/o degli studenti organizza l'offerta di attività didattiche elettive, realizzabili con seminari, corsi monografici, didattica frontale e altre forme di didattica di altri Corsi di laurea;
3. Le ADE comprendono anche la partecipazione certificata a Convegni e/o Congressi (previa autorizzazione del Presidente del CCLM), internati tutoriali clinici e internati di laboratorio in Italia o all'estero;
4. Ogni studente sceglie autonomamente le ADE tra le offerte didattiche. Le ADE vanno svolte in orari tali da non interferire con le altre forme di attività didattica;
5. Le ADE possono essere organizzate durante l'intero arco dell'anno;
6. Per poter frequentare i tirocini obbligatori di cui all'art. 13 lo studente deve aver prima superato il corso ADE "Percorso Sicurezza e qualità in ambiente sanitario" offerto in collaborazione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine. Al corso, che prevede i corsi Emergenza antiincendio e Sicurezza del paziente ed è offerto al terzo anno di corso, viene assegnato il valore di un (uno) CFU.
7. ADE Progress test: il progress test è una iniziativa della Conferenza permanente dei presidenti dei CdL in Medicina e Chirurgia. Il suo obiettivo è implementare una forma di valutazione routinaria del corso di laurea, in particolare della progressione delle conoscenze acquisite e della loro persistenza nel tempo. Le stesse domande vengono proposte a studenti dei diversi anni di corso, allo scopo di confrontare la percentuale di risposte esatte nei diversi momenti della carriera dello studente.
La partecipazione a ciascuna edizione annuale del Progress Test verrà riconosciuta pari a 0.5 CFU. Il numero totale dei crediti previsti per la partecipazione a tutte le edizioni è 3 CFU.
I 4 CFU restanti verranno dedicati alle altre attività che saranno riconosciute secondo il peso stabilito al comma successivo.
8. Con lo svolgimento delle ADE lo studente acquisisce CFU secondo lo schema seguente :

Seminario	(2 ore)	0.2 CFU
Corso Monografico	(5 ore)	0.5 CFU
Convegno	(8 ore)	1 CFU
Internato	(20 ore)	1 CFU

Art. 12

Conoscenze e attività formative d'Ateneo

1. L'Ateneo definisce come qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine determinate conoscenze informatiche, relazionali e relative alla lingua inglese, riferibili in particolare ad attività formative di cui alle lettere c) e d) del comma quinto dell'art. 10 del RAU.
2. Per essere ammesso alla prova finale del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia lo studente deve aver dimostrato di possedere conoscenze di lingua inglese, informatica e comunicazione.
3. Il possesso delle previste conoscenze della lingua inglese (non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento) e delle conoscenze e abilità informatiche e telematiche è assicurato dal superamento dei relativi esami del corso integrato "Inglese, Informatica, Economia ed Etica" che prevede 6 CFU di Inglese (inglese di base e inglese medico) e 3 CFU di Informatica (informatica medica);
4. Conoscenze e abilità in campo relazionale, organizzativo-gestionale e del problem solving (comunicazione, cultura d'impresa) vengono acquisite dagli studenti nell'ambito di insegnamenti curriculari obbligatori:
 - a. "Inglese, Informatica Economia ed Etica"; 2 CFU di Economia (principi di economia e management in campo sanitario)
 - b. "Malattie cutanee, chirurgia plastica e odontostomatologiai" 2 CFU di Comunicazione (comunicazione medico-paziente).

Art. 13

Attività di tirocinio

1. Durante le fasi dell'insegnamento clinico lo studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità nel campo della medicina interna, della chirurgia generale, della pediatria, della ostetricia e ginecologia, nonché delle specialità medico-chirurgiche. A tale scopo lo studente dovrà svolgere attività formative professionalizzanti frequentando le strutture assistenziali identificate dal CCLM e nei periodi dallo stesso definiti per un numero complessivo di 67 CFU. Il tirocinio obbligatorio è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di attività pratiche con ampi gradi di autonomia, a simulazione dell'attività svolta a livello professionale. In ogni fase del tirocinio obbligatorio lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto di un docente-tutore. Le funzioni didattiche del docente-tutore al quale sono affidati studenti che svolgono l'attività di tirocinio obbligatorio sono le stesse previste per la didattica tutoriale svolta nell'ambito dei corsi di insegnamento. La competenza clinica acquisita con le attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione, con modalità stabilite dal CCLM, ed è espressa in trentesimi. Il CCLM può identificare strutture assistenziali non universitarie presso le quali può essere condotto, in parte o integralmente, il tirocinio dopo valutazione ed accreditamento della loro adeguatezza didattica. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 14

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di: una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore; può essere prevista la figura di un docente correlatore. A determinare il voto di laurea contribuiscono la media dei voti negli esami curriculari, la valutazione della tesi in sede di discussione e l'eventuale valutazione di altre attività con modalità stabilite dal Consiglio della struttura didattica. Il voto di laurea è espresso in centodecimi.

2. Lo studente ha a disposizione 18 CFU da dedicare alla preparazione della tesi di laurea presso strutture universitarie cliniche o di base (internato di laurea) o presso altre strutture giudicate idonee dal CCLM. Lo studente deve presentare al docente dell'insegnamento e nel caso di tesi di ambito clinico al direttore della struttura presso la quale intende svolgere l'internato di laurea una formale richiesta corredata dal proprio curriculum formativo. Il Direttore della struttura, verificata la disponibilità, accoglie la richiesta ed affida ad un tutore, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità del controllo e della certificazione delle attività svolte dallo studente stesso nella struttura.

Art. 15 **Obblighi di frequenza**

1. Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche formali, non formali e professionalizzanti del CCLM per un numero massimo di 4500 ore. La verifica del rispetto dell'obbligo di frequenza è affidata ai docenti, secondo modalità ratificate dal CCLM e comunicate agli studenti all'inizio di ogni corso. Per ottenere l'attestato di frequenza di un corso lo studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore previste per il corso stesso. La frequenza di un corso è obbligatoria per sostenere il relativo esame.
2. Lo studente è tenuto a frequentare tutte le attività didattiche previste dal piano degli studi.

Art. 16 **Propedeuticità**

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.
3. Agli studenti è consentita la frequenza dei corsi del secondo, terzo e quarto anno e il sostenimento dei relativi esami solo se hanno superato tutti gli esami relativi del primo, del secondo e del terzo anno, rispettivamente, entro la sessione di settembre, salvo deroga per motivi eccezionali purché il superamento degli esami avvenga entro il dicembre dello stesso anno.
4. Agli studenti è consentita la frequenza dei corsi del quinto e del sesto anno e il sostenimento dei relativi esami solo se hanno superato tutti gli esami dei corsi dell'anno precedente meno due.
5. Gli esami devono essere sostenuti nel rispetto delle propedeuticità indicate nell'allegato B2.

Art. 17 **Prove di profitto**

1. Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall'ordinamento e non deve comunque superare il numero di 36 nei sei anni di corso.
2. La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative (auspicabili) e valutazioni certificative (obbligatorie). Le valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti
3. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati, denominati sessioni di esame, che non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività ufficiali né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tale attività. Le sessioni di esame sono fissate in almeno tre periodi: uno alla fine del rispettivo corso, uno nel mese di luglio e uno nel mese di settembre.
4. Nel caso di oggettiva incompatibilità fra la programmazione del numero minimo di 6 appelli annuali, distribuiti in almeno 3 finestre entro l'anno accademico, il numero minimo degli appelli può essere ridotto a 5 con delibera del Consiglio del corso di laurea magistrale.
5. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:
 - a) prove orali tradizionali;

- b) prove scritte oggettive o strutturate sotto forma di test a risposta chiusa;
- c) prove pratiche;
- d) prove simulate.

Art. 18

Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto

1. La Commissione d'esame è nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Coordinatore del corso di studio. Qualora nello stesso corso siano affidati compiti didattici a più di un docente è prevista la nomina di un Presidente della Commissione dell'esame di profitto.
2. Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto assolve le seguenti funzioni:
 - a) predispone annualmente il programma integrato delle attività didattiche, complete di contenuti e indicazioni per lo studio individuale e per le modalità di verifica del profitto facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell'Insegnamento;
 - b) coordina il contributo offerto dall'insegnamento di cui è responsabile con gli altri insegnamenti del corso di laurea magistrale al fine di sviluppare e promuovere l'integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;
 - c) guida e facilita l'apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
 - d) valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza maturati;
 - e) presiede le prove di profitto dell'insegnamento di cui è responsabile e verbalizza agli esiti;
 - f) assicura, nei confronti del Consiglio di corso di laurea magistrale, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;
 - g) garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri insegnamenti.
3. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.
4. Per coordinare l'attività didattica affidata, sentiti gli studenti, il Presidente della Commissione dell'esame di profitto riunisce almeno una volta all'anno i docenti del/dei modulo/i costituenti l'insegnamento.

Art. 19

Prova finale

1. Ai sensi del regolamento didattico di Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi e sua dissertazione. Il candidato può presentare una tesi sperimentale oppure una dissertazione critica da lui preparata.
2. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi.
3. Alla preparazione della prova finale sono assegnati 18 CFU.
4. Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti dovuti al possesso di titoli di studio pregressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.
5. A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri:
 - a) il voto di ammissione all'esame finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli insegnamenti, espressa in centodecimi;
 - b) 0.4 punti per ogni lode ottenuta;
 - c) i punti attribuiti dalla commissione di laurea in sede di discussione della tesi fino al massimo di 6 punti;
 - d) i punti attribuiti per la durata degli studi, fino a un massimo di 6 (laureandi in corso, sessione di luglio, ottobre e marzo), di 4 (laureandi fuori corso da un anno), di 2 (laureandi fuori corso da due anni), 0 (laureandi fuori corso da 3 o più anni);
 - e) il voto complessivo viene arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino;
 - f) la lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che hanno ottenuto una valutazione ≥ 111 .
4. Per l'aggiudicazione della lode è necessario che il punteggio complessivo ottenuto dopo la valutazione della tesi sia uguale o superiore a 111,00 e che la Commissione di Laurea dia parere favorevole all'unanimità.

Art. 20
Riconoscimento di crediti formativi (CFU)

1. In caso di trasferimento dello studente da altro ateneo o passaggio dello studente da altri corsi di laurea dell'ateneo, il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dal Regolamento didattico di ateneo.
2. L'istanza di riconoscimento dei CFU maturati in precedenti corsi di studio, avanzata dallo studente nei tempi e nei modi indicati dalla struttura didattica, è valutata per ciascun modulo dal docente di settore scientifico disciplinare omogeneo o affine che propone la propria valutazione al Consiglio di corso di laurea magistrale che assume specifica deliberazione.
3. Non sono riconosciute, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

Art. 21
Obsolescenza dei CFU

Gli studenti fuori corso decadono dalla qualità di studente se non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi. Gli studenti fuori corso iscritti a Corsi di studio di Ordinamento ex DM 509/99 e DM 270/04 devono superare le prove mancanti della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata normale del corso di studio (durata legale del Corso 6 anni + 12 anni, il doppio della durata legale, quindi entro 18 anni).

Ai fini di evitare l'obsolescenza dei CFU acquisiti, non sono consentite più di 8 ripetizioni di anni di corso nell'intero corso di studi. La sospensione della frequenza per un numero di anni superiore a 6 impone l'iscrizione ad un anno di corso deliberato dal Consiglio di Corso di laurea.

Art. 22
Obblighi della struttura didattica e degli studenti

1. Il corso di laurea magistrale è una comunità umana e scientifica di insegnamento. Contribuisce alla trasmissione del sapere disponibile e a formare alle responsabilità della professione cui gli studenti aspirano. Nella comunità del corso di laurea magistrale gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa. Il corso di laurea magistrale assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo del loro apprendimento, della loro personalità e della loro coscienza civile, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.
2. Nel pieno rispetto reciproco dei diritti sopramenzionati gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui il corso di laurea magistrale è inserito. Durante la partecipazione a qualsiasi attività accademica a ciascuno studente è richiesto di:
 - adottare comportamenti che esprimano la maturità di uno studente universitario che rispetta l'impegno della struttura didattica, ne promuove lo sviluppo, ne conserva e protegge i beni e usufruisce rispettosamente delle risorse che gli sono state messe a disposizione;
 - adottare in aula e nei laboratori comportamenti che non ostacolano o disturbano l'apprendimento proprio e altrui;
 - evitare fotocopie non autorizzate dalla legge, la diffusione impropria o non autorizzata di materiali messi a disposizione dai docenti o dalla struttura, l'uso improprio per finalità diverse dall'apprendimento di strumenti informatici disponibili nella struttura, il plagio nella composizione dei propri elaborati, come pure attività di audioregistrazione, ripresa fotografica o videoregistrazione non preliminarmente autorizzate dagli organi del corso di laurea magistrale o dai docenti;
 - rispettare il segreto professionale proteggendo le informazioni apprese direttamente o indirettamente durante lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti o nella struttura universitaria, trattando i

soli dati personali sensibili dei soggetti cui è stato autorizzato, mantenendo la necessaria riservatezza sui processi organizzativi amministrativi dei quali è venuto a conoscenza;

- adottare idonee misure di sicurezza affinché non siano accessibili a terzi i documenti in formato cartaceo o informatico che gli siano stati affidati o prodotti consultando documentazioni cliniche a scopi di esercitazione didattica o di elaborato di tesi;
- rispettare le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni delle strutture che frequenta durante le attività formative professionalizzanti ed i tirocini nonché le procedure relative agli infortuni, stati di gravidanza o malattia pregiudizievoli per sé e per i soggetti per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti;
- non comunicare a soggetti determinati (ad es. tramite invio di email o lettera-fax) né a diffondere a soggetti indeterminati (ad es. mediante pubblicazione su un sito internet) dati, audio o video registrazioni, o materiale fotografico inerente luoghi o persone frequentate durante le attività formative del CLM-41, acquisiti direttamente o indirettamente;

3. Non sono ammesse violazioni a tali comportamenti. Comportamenti difformi agli obblighi indicati al comma precedente non sono accettati e saranno deferiti alla valutazione della Commissione disciplinare di ateneo.

Art. 23

Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi

1. In riferimento alla disciplina dei corsi singoli e dei corsi liberi, salvo apposita e motivata delibera del Consiglio di corso di laurea magistrale, non è ammessa la frequenza ai corsi di insegnamento, attività di tirocinio e altre attività didattiche organizzate, da parte di persone o studenti non iscritti al corso.

2. Previa istanza degli interessati e delibera del Consiglio di corso di laurea magistrale può essere autorizzata agli uditori la sola frequenza di lezioni di insegnamenti o moduli compatibilmente alla capienza delle strutture a disposizione. A tale categoria non possono essere rilasciati dal docente o dalla struttura didattica attestati di frequenza. Gli uditori non possono essere inoltre ammessi a sostenere gli esami di profitto.

Art. 24

Natura del presente Regolamento

1. Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

Art. 25

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.

Art. 26

Sede amministrativa del corso e disposizione finale

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ha sede amministrativa e didattica a Udine. Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.